

		ALLEGATO A REPERTORIO 56.489
	STATUTO DI SOCIETA' COOPERATIVA	FASCICOLO 22.967
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	<b>Art. 1 (Costituzione e denominazione)</b>	
	E' costituita, con sede nel Comune di Jesi, la Società cooperativa denominata " <b>CSG FACILITY SOCIETA' COOPERATIVA</b> ".	
	Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società per azioni.	
	La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.	
	<b>Art. 2 (Durata)</b>	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2080 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti da comunicarsi mediante comunicazione scritta trasmessa, con qualsiasi mezzo che assicuri la prova dell'avvenuto ricevimento, all'indirizzo della sede sociale.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	<b>Art. 3 (Scopo mutualistico)</b>	
	La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha per	

	scopo, attraverso l'autogestione dell'impresa da parte di so-	
	ci, la continuità di occupazione lavorativa dei soci e le lo-	
	ro migliori condizioni economiche sociali e professionali.	
	La cooperativa, pertanto, assume direttamente i lavori da e-	
	seguire, provvede alla organizzazione del servizio e/o alla	
	distribuzione del lavoro prevalentemente tra i soci.	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con	
	terzi.	
	I soci concorrono alla gestione dell'impresa partecipando al-	
	la formazione degli organi sociali e alla definizione della	
	struttura di direzione e conduzione dell'impresa, mettendo a	
	disposizione le proprie capacità professionali in relazione	
	al tipo dell'attività svolta.	
	In considerazione della peculiare posizione giuridica assunta	
	dai soci lavoratori e da ricomprendere nell'ambito del rap-	
	porto mutualistico assunto con il rapporto associativo, le	
	prestazioni di lavoro dei soci. Ai fini del raggiungimento	
	degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaureranno quin-	
	di con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in	
	forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla	
	legge, o autonoma, compresa il rapporto di collaborazione co-	
	ordinata e continuativa non occasionale, ovvero in qualsiasi	
	altra forma consentita dalla L. 3 aprile 2001 n. 142 ed even-	
	tuali modificazioni o da qualsiasi altra legge o da qualsiasi	
	altra fonte se non espressamente derogate o diversamente di-	

sciplinate.

**Art. 4 (Oggetto sociale)**

Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto:

- servizi di facility management e global service, servizi di ottimizzazione gestione ed acquisti diretti di beni e servizi conto terzi, servizi di consulenza gestionale, servizi di gestione proprietà immobiliare;

- organizzare servizi immobiliari alle imprese e ai privati cittadini nonché costruire, acquistare, vendere e concedere in locazione beni immobili di qualsiasi tipo e consistenza;

- pulizie: progettazione gestione ed erogazione di servizi di pulizia, sanificazione, derattizzazione, defogliazione, demulsazione, disinfezione, disinfestazione civili ed industriali in edifici pubblici e/o privati, quali uffici, industrie, magazzini, immobili commerciali e terziari in genere, strutture ospedaliere sanitarie e socio-assistenziali, asili, istituti scolastici di ogni ordine e grado ivi compresi gli Istituti Universitari di ricerca e formazione, alberghi, convitti, caserme, etc., nonché relativi e beni di natura storica, artistica ed archeologica pubblici e/o privati;

- pulizia locomotive, vetture ferroviarie, autobus, stazioni ferroviarie, autostazioni e metropolitane, aeroporti;

	- trasporti: istituire servizi di trasporto e autotrasporto	
	merci per conto di terzi, unimodale ed intermodale, di linea	
	nazionale ed internazionale, di raccolta e distribuzione;	
	- trasporti anche robotizzati di merci e farmaci in genere e	
	in aree ospedaliere;	
	- trasporto di persone, con o senza autista, in forma singola	
	o collettiva nonché trasporti scolastici;	
	- movimentazione merci: istituire ed organizzare servizi di	
	trasloco, facchinaggio e movimentazione in genere per lo sca-	
	rico, il carico ed il riordino delle merci, nonché la gestio-	
	ne di magazzini e di centri intermodali e servizi di logisti-	
	ca integrata ed attinenti quali picking, merchandising ecc;	
	- noleggio mezzi meccanici, attrezzature, macchinari e siste-	
	mi relativi ai servizi espletati e non;	
	- assunzione e gestione di terziarizzazioni globali dei ser-	
	vizi a monte ed a valle della produzione;	
	- servizi alle merci e bagagli in porti, aeroporti, interpor-	
	ti e stazioni ferroviarie;	
	- gestire centri di produzione di sistemi di imballo e di	
	carpenteria metallica;	
	- eseguire lavorazioni inerenti il montaggio e l'assemblaggio	
	di parti meccaniche;	
	- manutenzioni: lavori di manutenzioni edili, stradali e mec-	
	canici;	
	- manutenzione ed installazione di impianti di qualsiasi	

	tipo ed in particolare di impianti idrici, termici, elettrici,	
	di riscaldamento e climatizzazione, impianti di solleva-	
	mento persone o di cose a mezzo di ascensori, montacarichi,	
	scale mobili ecc.. nonché eseguire lavori di carpenteria,	
	di falegnameria, di allestimenti scenici e di montaggio di	
	stands;	
	- manutenzione e installazione di impianti antincendio;	
	- manutenzione e installazione di impianti di sicurezza e	
	controllo accessi;	
	- manutenzione e installazione di reti telefoniche, informa-	
	tiche, acustiche e di diffusione sonora;	
	- la produzione, distribuzione e vendita nonché la trasmis-	
	sione, nei limiti delle normative vigenti, di energia, pro-	
	dotta anche mediante l'utilizzo di energie rinnovabili e as-	
	similate, quali, a titolo esemplificativo, solare o eolica;	
	- l'attività di progettazione, costruzione, manutenzione, ge-	
	stione di impianti anche per conto terzi; l'attività di pro-	
	duzione e vendita di apparecchiature; l'attività di ricerca	
	consulenza e assistenza in campo energetico (compreso l'effi-	
	cientamento energetico) e ambientale; l'attività di acquisi-	
	zione, la vendita, la commercializzazione e il trading di be-	
	ni e servizi, attività tutte riferite al settore di cui al	
	punto precedente;	
	- progettazione, costruzione e gestione di impianti e reti di	
	teleriscaldamento e cogenerazione, con fonti energetiche fos-	

	sili e rinnovabili; vendita di combustibili; manutenzione,	
	conduzione e riparazione dei predetti impianti; servizi di	
	gestione del calore;	
	- servizi di vigilanza, portierato, guardiania e sicurezza,	
	tele sicurezza, antirapina e antitaccheggio;	
	- costruzione e gestione di parcheggi ed autorimesse;	
	- eseguire la progettazione della paesaggistica territoriale	
	e dell'arredo urbano, la gestione ed erogazione di servizi	
	globali per la manutenzione, ordinaria e straordinaria, di a-	
	ree verdi comprendente raccolta trasporto e smaltimento di	
	rifiuti ivi rinvenuti, quali sfalcio erba, diserbo, potature	
	e abbattimento piante, giardinaggio, coltivazione serre, ven-	
	dita fiori e piante;	
	- gestione e manutenzione impianti esterni di illuminazione,	
	costruzione e gestione di impianti sportivi e ricreativi;	
	- servizio di rilevazione generale delle utenze, lettura con-	
	tatori gas, acqua ed elettricità, distribuzione bollette e	
	cartelle, rilevazione gestione e riscossione di ogni e qual-	
	siasi genere di tributo;	
	- istituire e gestire servizi di efficientamento energetico	
	di ogni ordine e tipologia;	
	- tenuta amministrativa ed informatizzata di registrazioni	
	cimiteriali, fornitura di ogni e qualsivoglia altri prodotti	
	e servizi vari di natura cimiteriale;	
	- istituire un servizio di trasporto di rifiuti solidi urba-	

	ni, assimilabili urbani e speciali;	
	- attività di raccolta, raccolta differenziata, preselezione,	
	cernita, trasferimento, trasporto, trattamento, riutilizzo,	
	rigenerazione, recupero, riciclo, innocuizzazione, ammasso,	
	deposito, stoccaggio, smaltimento rifiuti di ogni classifica-	
	zione e morfologia, o di loro frazione separate, nonché di	
	materie prime e seconde a mezzo di contenitori, automezzi,	
	attrezzature, impianti e tecnologie specifici;	
	- attività di nettezza urbana, igiene urbana e ambientale;	
	- organizzare, gestire in proprio e per conto terzi lo scari-	
	co e la pulizia di fosse biologiche, di fognature e lavori	
	affini e/o complementari;	
	- assumere in proprio o per conto terzi la gestione di centri	
	di preparazione pasti, mense, cucine e self service di ogni	
	genere, servizi di catering, gestione servizi di lavanderie,	
	stirerie e tintorie per strutture pubbliche e private, ge-	
	stione di spacci aziendali, negozi, bar, ristoranti, camping,	
	edicole, chioschi, nonché attività turistiche e ricreative in	
	genere, a carattere continuativo o stagionale;	
	- servizi di informatica, telematica e robotica, archiviazio-	
	ne digitale documenti, ricerca e trasferimento tecnologie;	
	- manutenzione assistenza aggiornamento hardware e software;	
	- sviluppo software e sviluppo reti telematiche;	
	- costituire, organizzare e gestire attività relative alla	
	somministrazione della manodopera e all'appalto dei servizi,	

	svolgere attività informative del mercato dal lato della do-	
	manda;	
	- organizzare centri servizi alle imprese e ai privati citta-	
	dini per assistenza contabile, amministrativa in genere, con-	
	sulenze specialistiche, traduzioni di atti e documenti.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte	
	nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di	
	professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'i-	
	scrizione in appositi albi o elenchi.	
	La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività con-	
	nessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tut-	
	ti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di	
	natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, ne-	
	cessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali, e	
	comunque, sia indirettamente che direttamente, attinenti ai	
	medesimi, nonché fra l'altro, solo a titolo esemplificativo:	
	- assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi	
	forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e co-	
	munque accessorie all'attività sociale;	
	- dare adesioni e partecipazioni ad enti ed organismi econo-	
	mici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e svi-	
	luppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli	
	approvvigionamenti ed il credito;	
	- concedere avalli cambiari, fideiussori e qualsiasi altra	
	garanzia, sotto qualsivoglia forma, per facilitare l'otteni-	



	mento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;	
	- costruire, acquisire, affittare beni immobili ed attrezzature da destinare al conseguimento degli scopi sociali;	
	- compiere tutte le operazioni necessarie al conseguimento dell'oggetto sociale di carattere finanziario ed assicurativo, anche prestando garanzie e fidejussioni per i soci;	
	- richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla Comunità Economica Europea, dallo Stato, dalla Regione e dagli Enti Locali, nonché i finanziamenti ed i contributi disposti da Enti e organismi pubblici e privati, interessati allo sviluppo della cooperazione;	
	- promuovere l'assistenza tecnica, economica, finanziaria e commerciale ai soci.	
	La Cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i	

limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.

### TITOLO III

#### SOCI COOPERATORI

##### **Art. 5 (Soci cooperatori)**

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie :

a) soci lavoratori che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali e che siano in possesso dei seguenti requisiti : persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato o che intendano maturare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa;

b) possono altresì essere socie persone fisiche e persone giuridiche pubbliche o private nonché associazioni ed Enti comunque costituiti, che per loro qualità e specializzazione operativa, possono partecipare direttamente al conseguimento dello scopo sociale.

In nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o parteci-

pano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

#### **Art. 6 (Categoria speciale di soci)**

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile ed i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, i soci lavoratori in possesso dei requisiti di cui all'art.5) in ragione dell'interesse al loro inserimento graduale nell'impresa o che intendano completare la loro formazione.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione e non può superare i cinque anni.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettan-

	ti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in As-	
	semblea.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono esse-	
	re eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non	
	godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del co-	
	dice civile.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del	
	presente statuto, il socio appartenente alla categoria spe-	
	ciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale	
	risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.	
	Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale	
	che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto ter-	
	mine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla	
	speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11	
	del presente statuto:	
	a) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo	
	e finanziario del suo inserimento nell'impresa;	
	b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la	
	compagine societaria;	
	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi;	
	d) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	e) verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenen-	
	te alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo	
	amministrativo anche prima del termine fissato al momento	

della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti .

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

#### **Art. 7 (Domanda di ammissione)**

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;

b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;

c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;

d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente

	il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legal-	
	mente adottate dagli organi sociali;	
	e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della	
	clausola arbitrale contenuta negli artt. 43 e seguenti del	
	presente statuto.	
	Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice ci-	
	vile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a	
	quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relati-	
	vi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà con-	
	tenere le seguenti informazioni:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica	
	e la sede legale;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la	
	domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo	
	criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualisti-	
	co e con l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-	
	teressato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul	
	libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, mo-	
	tivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissio-	
	ne e comunicarla agli interessati.	

	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo	
	amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di	
	decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del di-	
	niego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la	
	quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamen-	
	te convocata, in occasione della successiva convocazione.	
	L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella	
	nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle de-	
	terminazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi so-	
	ci.	
	<b>Art. 8 (Obblighi del socio)</b>	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dal-	
	lo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati	
	dall'Organo amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso	
	delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea	
	in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo	
	amministrativo;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal libro soci. La variazione del domici-	

	lio del socio ha effetto dopo 30 (trenta) giorni dalla rice-	
	zione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera	
	raccomandata alla Cooperativa.	
	<b>Art. 9 (Perdita della qualità di socio)</b>	
	La qualità di socio si perde:	
	1) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte,	
	se il socio è persona fisica;	
	2) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liqui-	
	dazione se il socio è diverso da persona fisica.	
	<b>Art. 10 (Recesso del socio)</b>	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il so-	
	cio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali;	
	c) che per qualsiasi motivo cessi il distinto rapporto di la-	
	voro istaurato con la cooperativa o l'attività di volontaria-	
	to presso la stessa.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata	
	alla Società. L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro	
	60 (sessanta) giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo ammini-	
	strativo deve darne immediata comunicazione al socio, che en-	
	tro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione,	
	può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste	



ai successivi artt. 43 e seguenti.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

**Art. 11 (Esclusione)**

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un

	termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;	
	d) che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo, non adempia entro 30 (trenta) giorni, al versamento del	
	valore delle azioni sottoscritte o ai pagamenti di somme do-	
	vute alla Società a qualsiasi titolo;	
	e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con	
	la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo	
	amministrativo;	
	f) che cessi per qualsiasi ragione o causa il rapporto di la-	
	voro con la cooperativa nel caso in cui il rapporto mutuali-	
	stico si concretizzi con la sola prestazione lavorativa.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli Artt.43 e	
	seguenti, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla	
	comunicazione.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la riso-	
	luzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.	
	<b>Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)</b>	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione	
	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con	
	ricevuta di ritorno.	
	Salvo diversa e motivata decisione del Consiglio di Ammini-	
	strazione, alla deliberazione di recesso ed esclusione del	

socio lavoratore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto istaurato.

Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 43 e seguenti del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

#### **Art. 13 (Liquidazione)**

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma dei successivi articoli 26, comma 4, lett. c) ( rivalutazione ai sensi dell'art. 7 delle Legge 59/92) e 27 ( ristorni) la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato fatto salvo la presenza in bilancio.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.

	Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dal-	
	l'approvazione del bilancio stesso. Per le quote assegnate al	
	socio ai sensi degli articoli 2545-quinquies e 2545-sexies,	
	la liquidazione o il rimborso, unitamente agli interessi le-	
	gali, può essere corrisposto in più rate entro un termine	
	massimo di cinque anni.	
	<b>Art. 14 (Morte del socio)</b>	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni	
	interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura	
	e con le modalità di cui al precedente articolo 13.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risultino gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 (sei) mesi	
	dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che	
	li rappresenterà di fronte alla Società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi	
	2 e 3 del codice civile.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla So-	
	cietà subentrano nella partecipazione del socio deceduto pre-	
	via deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i	
	requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente	
	art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi	

dell'art. 13.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 7.

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.

**Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)**

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d) ed e), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata

	come sopra.	
	La Cooperativa può, comunque, compensare con il debito deri-	
	vante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del paga-	
	mento della prestazione mutualistica e del rimborso dei pre-	
	stiti, il credito derivante da penali, ove previste da appo-	
	sito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mu-	
	tualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art.	
	1243 del codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso	
	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto	
	effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	<b>Art. 16 (Soci sovventori)</b>	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del pre-	
	sente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci	
	sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.	
	<b>Art. 17 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)</b>	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto	

denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 500,00 (cinquecento e zero centesimi) ciascuna.

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a 10 (dieci).

La Società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 del codice civile.

#### **Art. 18 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)**

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea dei soci in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

#### **Art. 19 (Deliberazione di emissione)**

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

a) l'importo complessivo dell'emissione;

	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;	
	e) diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle azioni che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 (uno) a 5 (cinque) voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella delibera di emissione.	
	I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di	



perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito

mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rap-

porto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti

che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini del-

l'emissione dei titoli.

#### **Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)**

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile,

ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia

decorso il termine minimo di durata del conferimento stabili-

to dall'Assemblea in sede di emissione delle quote a norma

del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concer-

nenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità

previste per i soci cooperatori.

### TITOLO V

#### AZIONI DI PARTECIPAZIONE

#### **Art. 21 (Azioni di partecipazione cooperativa)**

Con deliberazione dell'Assemblea, la Cooperativa può adottare

procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo svi-

luppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabili-

to dall'art. 5 della legge 59/92.

In tal caso la Cooperativa può emettere azioni di partecipa-

zione cooperativa, anche al portatore se interamente libera-

te, prive del diritto di voto e privilegiate nella riparti-

	zione degli utili.	
	Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse	
	per un ammontare non superiore al valore contabile delle ri-	
	serve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ul-	
	timo bilancio certificato e depositato presso il Ministero	
	delle Attività Produttive.	
	Il valore di ciascuna azione è di Euro 500,00 (cinquecento e	
	zero centesimi).	
	Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offer-	
	te, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavorato-	
	ri dipendenti della Cooperativa.	
	All'atto dello scioglimento della Società, le azioni di par-	
	tecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rim-	
	borso del capitale sulle altre azioni, per l'intero valore	
	nominale.	
	La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite	
	non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di	
	partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita	
	che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.	
	L'Assemblea, in sede di delibera di emissione delle azioni di	
	partecipazione cooperativa, determina:	
	- l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei li-	
	miti sopra indicati;	
	- la durata delle azioni, in relazione ai programmi plurienn-	
	ali approvati dall'Assemblea;	

- i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle azioni di partecipazione cooperativa, nonché per il collocamento delle azioni eventualmente rimaste inopstate.

Ai possessori delle azioni di partecipazione cooperativa spetta una remunerazione massima maggiorata di 2 punti rispetto a quella dei soci cooperatori.

I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:

a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei termini previsti in sede di emissione;

b) all'osservanza dello statuto e degli altri atti interni, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

#### **Art. 22 (Assemblea speciale)**

L'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le Assemblee dei soci dalla legge e dal presente statuto, viene convocata dall'Organo amministrativo della Cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori dei titoli.

Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun possessore un voto per ogni azione posseduta.

L'Assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge.

Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e

chiederne estratti, può assistere alle Assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della Società.

**Art. 23 (Recesso)**

Ai detentori di azioni di partecipazione cooperativa il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata delle azioni stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni medesime.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

**Art. 24 (Elementi costitutivi)**

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da azioni del valore nominale di Euro 25,00 (venticinque e zero centesimi). Il valore complessivo delle azioni detenute da ciascun socio non può essere inferiore né superiore ai limiti di legge;

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

3) dai conferimenti rappresentati dalle azioni di partecipazione cooperativa;

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di

cui all'art. 26 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

La Società ha facoltà di non emettere i titoli di cui alla presente lettera a) ai sensi dell'art. 2346 del codice civile.

#### **Art. 25 (Vincoli sulle azioni e loro alienazione)**

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente art. 7, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-	
	sere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal rice-	
	vimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la pro-	
	pria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei	
	soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire	
	socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve es-	
	sere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta)	
	giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre oppo-	
	sizione al Collegio arbitrale.	
	<b>Art. 26 (Bilancio di esercizio)</b>	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo	
	provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea	
	dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni	
	dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (cen-	
	tottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolida-	
	to, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla	
	struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo	
	amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza	
	di questa, nella nota integrativa al bilancio delibera:	
	* sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e	

delle modalità previste dal successivo art. 27 e di seguito;

\* sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore

al 30% (trenta per cento);

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo del-

la cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio

1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limi-

ti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31

gennaio 92 n. 59;

d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite

stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità

prevalente;

e) ad eventuale ripartizione dei ristorni sempre nel rispetto

dei limiti e delle modalità previste al successivo art 27.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme re-

stando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costitu-

zione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili

tra i soci non cooperatori.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per di-

stribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura

massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità

prevalente e per remunerare gli altri strumenti finanziari

dei soci non cooperatori.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili

	ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per	
	le cooperative a mutualità prevalente.	
	<b>Art. 27 (Ristorni)</b>	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di	
	esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di	
	ristorno a favore dei soci cooperatori qualora lo consentano	
	le risultanze dell'attività mutualistica.	
	L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera	
	sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito	
	mediante una o più delle seguenti forme:	
	* erogazione diretta;	
	* aumento del numero delle azioni detenute da ciascun socio;	
	* emissione di obbligazioni;	
	* emissione di strumenti finanziari.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci lavoratori,	
	dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quan-	
	tità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la	
	Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in ap-	
	posito regolamento.	
	TITOLO VII	
	ORGANI SOCIALI	
	<b>Art. 28 (Organi)</b>	
	Sono organi della Società:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di amministrazione;	



c) il Collegio dei sindaci, se nominato.

**Art. 29 (Assemblee)**

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. o per fax, e-mail, a mano o con altro mezzo idoneo, 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

**Art. 30 (Funzioni dell'Assemblea)**

L'Assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;
- 2) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'art. 27;
- 3) delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 17, nonché sui voti spettanti secondo i con-

	ferimenti;	
	4) delibera sulla emissione delle azioni di partecipazione	
	cooperativa;	
	5) approva, previo parere dell'Assemblea speciale dei posses-	
	sori di azioni di partecipazione cooperativa, lo stato di at-	
	tuazione dei programmi pluriennali in relazione ai quali sono	
	state emesse le azioni medesime;	
	6) procede alla nomina degli Amministratori;	
	7) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente	
	del Collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputa-	
	to al controllo contabile;	
	8) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Am-	
	ministratori, ai Sindaci ed al soggetto deputato al controllo	
	contabile;	
	9) approva i regolamenti interni;	
	10) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei	
	Sindaci;	
	11) delibera l'eventuale erogazione di trattamenti economici	
	integrativi ai sensi dell'art 3, comma 2, legge 3 aprile 2001	
	n. 142, sulle condizioni e secondo i criteri fissati dalla	
	legge 3 aprile 2001 n. 142, eventuali piani di avviamento al-	
	lo scopo di promuovere l'attività imprenditoriale della coo-	
	perativa, nonché, all'occorrenza , su piani di crisi azienda-	
	le o di parti di attività di questa, con le relative forme di	
	apporto , anche economico, da parte dei soci lavoratori ai	

fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle

modalità previste dalla legge, il programma di mobilità;

12) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua

competenza dalla legge e dal presente statuto.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati

all'art. 26.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che

l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la

trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano al-

meno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono

alla sua approvazione, facendone domanda scritta agli Ammini-

stratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza

ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della

richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argo-

menti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su

proposta dell'Organo amministrativo o sulla base di un pro-

getto o di una relazione da essi predisposta.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria

quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello

statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 del

codice civile.

#### **Art. 31 (Costituzione e quorum deliberativi)**

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straor-

	dinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o	
	rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto	
	al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che	
	straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero	
	dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al	
	voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti	
	gli oggetti posti all'ordine del giorno.	
	L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati	
	in più luoghi, contigui o distanti, audio/videocollegati (il	
	collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando	
	a libro soci non risultino iscritti più di venti soci, a condizione	
	che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede	
	e di parità di trattamento dei soci). In tal	
	caso, è necessario che:	
	a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo	
	del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente	
	l'identità e la legittimazione degli intervenuti,	
	regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare	
	i risultati della votazione;	
	b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente	
	gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;	
	c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo	
	reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli ar-	

gomenti all'ordine del giorno;

d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/videocollegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

#### **Art. 32 (Votazioni)**

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

#### **Art. 33 (Voto)**

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, secondo comma.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o Sindaco della cooperativa.

	Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 3	
	(tre) soci.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare	
	nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo	
	grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'im-	
	presa.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappre-	
	sentante in bianco.	
	<b>Art. 34 (Presidenza dell'Assemblea)</b>	
	L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo ammini-	
	strativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza	
	anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stes-	
	sa, col voto della maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è re-	
	datto da un Notaio.	
	<b>Art. 35 (Consiglio di amministrazione)</b>	
	La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione	
	composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 (tre) a 9	
	(nove), eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne de-	
	termina di volta in volta il numero.	
	La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione	
	è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indi-	
	cate dai soci cooperatori persone giuridiche.	
	Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo	

	superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea	
	convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo	
	esercizio della carica.	
	Gli Amministratori non possono permanere in carica per più di	
	tre mandati consecutivi.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice	
	presidente.	
	<b>Art. 36 (Competenze e poteri dell'Organo amministrativo)</b>	
	Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la	
	gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'As-	
	semblea dalla legge.	
	Al consiglio di amministrazione competono anche le decisioni	
	in merito al trattamento economico spettante a soci, sulla re-	
	tribuzione integrativa attribuita a singoli soci o categorie	
	di soci a titolo di superminimo, ad persona o altra voce re-	
	tributiva anche in relazione al particolare tipo di orario e	
	di lavoro prestato ed in base alla professionalità e all'im-	
	pegno dimostrato.	
	Al consiglio di amministrazione competono anche eventuali de-	
	cisioni sull'erogazione di prestiti ai soci o ai dipendenti	
	in base alle esigenze da questi dimostrate, secondo i criteri	
	ed i limiti fissati dalle e dai regolamenti.	
	L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie at-	
	tribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art.	
	2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione,	

	recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono	
	sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi	
	componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni	
	dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e	
	le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	Ogni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati devono ri-	
	ferire all'Organo amministrativo e al Collegio sindacale sul	
	generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile e-	
	voluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in	
	termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Co-	
	operativa e dalle sue controllate.	
	<b>Art. 37 (Convocazioni e deliberazioni)</b>	
	L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le	
	volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure	
	quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Ammini-	
	stratori.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o	
	e-mail da spediti non meno di 5 giorni prima dell'adunanza	
	e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Am-	
	ministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno	
	un giorno prima della riunione.	
	Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi	
	intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.	
	Le riunioni dell'Organo amministrativo si potranno svolgere	
	anche per teleconferenza o audiovideoconferenza, a condizione	



che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

#### **Art. 38 (Integrazione del Consiglio)**

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

#### **Art. 39 (Compensi agli Amministratori)**

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Ammi-

	nistratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.	
	Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del Collegio sindacale, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.	
	Ai componenti il Consiglio di Amministrazione spetta anche il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del mandato.	
	<b>Art. 40 (Rappresentanza)</b>	
	Il presidente dell'Organo amministrativo ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio nonché la firma sociale.	
	Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.	
	Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente e, nell'ambito delle funzioni ad essi attribuite, agli amministratori delegati.	
	Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al ri-	

guardo.

**Art. 41 (Collegio sindacale)**

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea.

Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci supplenti.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

**Art. 42 (Controllo contabile)**

Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione, a scelta dell'Assemblea dei soci.

L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o al-

	la società di revisione per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi.	
	L'attività di controllo contabile è documentata dall'organo di controllo contabile in un apposito libro, che resta depositato presso la sede della società.	
	Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2409 - bis, comma 3 del codice civile l'Assemblea potrà affidare il controllo contabile al Collegio Sindacale, ove questo sia nominato.	
	TITOLO VIII	
	CONTROVERSIE	
	<b>Art. 43 (Clausola arbitrale)</b>	
	Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 44, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;	
	c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della do-	

manda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.

L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore,

Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione

alla clausola di cui al comma precedente.

#### **Art. 44 (Arbitri e procedimento)**

Gli Arbitri sono in numero di:

a) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro

50.000,00 (cinquantamila e zero centesimi). Ai fini della de-

terminazione del valore della controversia si tiene conto

della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli

artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;

b) tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di set-

tore e sono nominati dalla Camera arbitrale promossa dalla

Confcooperative.

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del

tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra

soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto dispo-

sto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto

disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03, i soci possono conveni-

re di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o

possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento

ai soli diritti patrimoniali disponibili.

	Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costitu-	
	zione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto	
	termine per non più di una sola volta nel caso di cui	
	all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia ne-	
	cessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la	
	scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'ac-	
	certamento o al rispetto del principio del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non	
	necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fis-	
	sano, al momento della costituzione, le regole procedurali	
	cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni	
	caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono antici-	
	pate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.	
	<b>Art. 45 (Esecuzione della decisione)</b>	
	Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di e-	
	sclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva	
	della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale	
	causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza	
	dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci	
	presumere il venir meno della sua leale collaborazione	
	all'attività sociale.	
	TITOLO IX	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	<b>Art. 46 (Scioglimento anticipato)</b>	

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

**Art. 47 (Devoluzione patrimonio finale)**

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per l'intero valore nominale, eventualmente rivalutato;

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 26, lett. c);

- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

**Art. 48 (Regolamenti)**

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordina-

mento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

**Art. 49 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)**

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

**Art. 50 (Rinvio)**

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative sociali previste dalla legge 381/91.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

Firmato: Massimo STRONATI

Dott. Stefano SABATINI - Notaio



COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DEL DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO AI SENSI DELL'ARTICOLO 22 DEL D.LGS. 7 MARZO 2005, CHE SI TRASMETTE IN TERMINI UTILI DI REGISTRAZIONE AD USO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE.

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA AI SENSI DEL DECRETO 22 FEBBRAIO 2007 MEDIANTE M.U.I.